

UNIONE DEL DELMONA

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
(di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)

Sommario

Art. 1 - Destinazione del fondo

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 5 - Modulazione del fondo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Art. 7 - Suddivisione in lotti

Art. 8 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 12 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 13 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- ambito lavori

Art. 14 - Principi in materia di valutazione

Art. 15 - Coincidenza di funzioni

Art. 16 - Funzioni articolate e singole

Art. 17 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 - Liquidazione - limiti

Art. 20 – Campo di applicazione e disciplina transitoria

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori per opera pubbliche prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche; la restante quota del 20% può essere utilizzata per incrementare le dotazioni strumentali d'ufficio.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento (RUP);
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per i lavori;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori tecnici ed amministrativi dei suddetti soggetti.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente individua il personale amministrativo dell'area tecnica quale destinatario dell'incentivo riferito allo specifico intervento.
2. In relazione agli adempimenti assegnati a ciascuno, sono indicati i tempi per provvedere, anche in relazione alle procedure di gara.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. I dipendenti dell'area tecnico-amministrativa assumono la responsabilità diretta e personale dei

procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara (ivi compresi gli oneri per la sicurezza), al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00=, salvo che abbiano comportato la stesura di dettagliati elaborate progettuali ex D.Lgs. 50/2016, consistenti in studi di fattibilità tecnica ed economica; progettazione definitiva e progetto esecutivo che definiscano compiutamente, ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento da realizzare;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 7

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 8

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è la realizzazione di un progetto inserito nel programma annuale dei lavori pubblici.

2. Per i lavori fino a 100.000 euro (non inseriti nel programma annuale dei lavori pubblici) presupposto è la realizzazione di un intervento il cui progetto di fattibilità tecnico economica sia stato approvato dalla Giunta dell'Ente.

3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originariamente a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Progettazione	25%
2) Responsabile unico del procedimento (figura diversa dal progettista)	20%
3) Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	1%
4) Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	1%
5) Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	23%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	20%
7) Istruttori tecnici addetti congiuntamente alla gestione delle gare sulle piattaforme	10%
Totale	100,00%

Art. 11

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di prestazioni previste per il gruppo di lavoro ma svolte da personale esterno all'ente, la percentuale del compenso relative alla prestazione non viene attribuita.

Art. 12

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13

Criteria di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Tenuto conto che la realizzazione di lavori pubblici qualifica l'attività dell'Amministrazione e richiede la collaborazione di aree ulteriori, al fine di perseguire il buon andamento dell'attività amministrativa:

- Qualora le procedure incentivate registrassero ritardi non giustificati di durata superiore ai 45 giorni al gruppo di lavoro non verrà corrisposto alcun incentivo.
- Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
- Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

Tipologia	Misura	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 14

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di cui all'art. 10. Ai fini dell'attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi previsti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. La valutazione del RUP compete al Segretario dell'Ente e al Responsabile del Servizio Finanziario.

4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 15

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 17

Sostituzione di un dipendente addetto al gruppo di lavoro

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal responsabile del servizio.

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile dell'area amministrativa, sulla base delle schede di valutazione redatte dal Responsabile unico del Procedimento per il gruppo di lavoro, e la scheda di valutazione redatta dal Segretario dell'Ente congiuntamente al responsabile Finanziario per il RUP; detta liquidazione viene trasferita all'ufficio Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. Il Responsabile dell'area amministrativa, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

3. L'incentivo viene liquidato successivamente alla redazione e approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudi.

4. La liquidazione dell'incentivo avviene nell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Ai fini della liquidazione, il Responsabile dell'area tecnica, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 19

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 20

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.